



***Comune di Bagni di Lucca***  
*Provincia di Lucca*

**REGOLAMENTO PER L' APPLICAZIONE DELL'  
IMPOSTA  
DI SOGGIORNO**

Approvato con Delibera del Consiglio Comunale nr.4 del 19/01/2023 pubblicata dal 31/01/2023  
al 15/02/2023

Publicato all'Albo Pretorio dal 17/04/2023 al 17/05/2023

In vigore dal 01 gennaio 2023

**COMUNE DI BAGNI DI LUCCA**  
**REGOLAMENTO**  
**per l'applicazione dell'IMPOSTA DI SOGGIORNO**

**Indice**

- Art. 1 Oggetto
- Art. 2 Presupposto dell'imposta
- Art. 3 Soggetti passivi, esenzioni e riduzioni
- Art. 4 Responsabile del Pagamento dell'Imposta e obblighi connessi
- Art. 5 Misura dell'imposta
- Art. 6 Pagamento e versamento dell'imposta
- Art. 7 Conto della gestione
- Art. 8 Controlli
- Art. 9 Rimborsi e compensazione
- Art. 10 Sanzioni
- Art. 11 Contenzioso
- Art. 12 Riscossione coattiva
- Art. 13 Interessi
- Art. 14 Disposizioni finali
- Art. 15 Entrata in vigore e pubblicazione

**Art. 1 Oggetto**

1. Il presente regolamento, adottato ai sensi dell'art. 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, istituisce e disciplina l'imposta di soggiorno nel Comune di Bagni di Lucca di cui all'art. 4 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23;

2. Il gettito dell'imposta è destinato a finanziare gli interventi in materia di turismo e promozione del Comune, ivi compresi quelli a sostegno delle strutture ricettive, nonché interventi di manutenzione, fruizione e recupero dei beni culturali ed ambientali locali, nonché dei relativi servizi pubblici locali, incluso il finanziamento della maggiori spese connesse ai flussi turistici.

**Art. 2 Presupposto dell'imposta**

1. Il presupposto dell'imposta è il pernottamento presso le strutture ricettive ubicate nel territorio del Comune di Bagni di Lucca.

2. Per strutture ricettive si intendono:

- tutte le strutture alberghiere, extra alberghiere ed all'aperto gestite per la produzione e l'offerta al pubblico di servizi per l'ospitalità, come definite dalla Legge Regionale della Toscana 20.12.2016 n° 86 (Testo unico del sistema turistico regionale);
- le locazioni come disciplinate dall'art. 53 dell' All.1 al D.lgs 79/2011 (Locazioni ad uso abitativo per finalità turistiche), dall'art. 4 del D.L. n. 50/2017 e dalla Legge Regionale citata;
- strutture ricettive agrituristiche.

3. L'imposta è dovuta per ogni persona che pernotta in una delle strutture ricettive ubicate nel territorio comunale fino ad un massimo di 5 pernottamenti consecutivi nella medesima struttura.

**Art. 3 Soggetti passivi, esenzioni e riduzioni**

1. L'imposta è dovuta dai soggetti, non residenti nel Comune di Bagni di Lucca , che pernottano nelle strutture ricettive di cui al precedente art. 2.

2. Sono esenti dal pagamento dall'imposta:

- a) i minori, fino al compimento del quattordicesimo anno di età;
- b) coloro che prestano attività lavorativa presso la struttura ricettiva nella quale pernottano;
- c) i soggetti che assistono i degenti ricoverati presso strutture sanitarie del territorio, per un massimo di due persone per paziente;
- d) un autista di pullman e una guida turistica che accompagnano gruppi di persone;
- e) i portatori di handicap non autosufficienti e un accompagnatore;
- f) i soggetti che alloggiano in strutture ricettive a seguito di provvedimenti adottati da autorità pubbliche, per fronteggiare situazioni di emergenza conseguenti ad eventi calamitosi o di natura straordinaria o per finalità di soccorso umanitario;
- g) il personale appartenente alla Polizia di Stato e alle altre forze armate, che si trova a svolgere attività di ordine e sicurezza.

3. beneficiano della riduzione del 50% dell'imposta gli studenti ed i loro accompagnatori che alloggiano nelle strutture in occasione di gite scolastiche organizzate, master o stage formativi;

4. Il riconoscimento delle esenzioni e riduzioni di cui ai commi 2 e 3, ad eccezione di quella di cui al comma 2 lett. a), è subordinato al rilascio al gestore della struttura ricettiva, da parte dell'interessato, di un'attestazione, resa in base alle disposizioni di cui agli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445 del 2000 e successive modificazioni, che attesti il possesso dei requisiti prescritti. Nei casi previsti dalle lettere c) l'attestazione dovrà contenere le generalità degli accompagnatori e dei pazienti, nonché il periodo di riferimento delle prestazioni sanitarie o del ricovero. L'accompagnatore dovrà altresì dichiarare che il soggiorno presso la struttura ricettiva è finalizzato all'assistenza sanitaria nei confronti del paziente. Per i cittadini stranieri richiedenti protezione internazionale, arrivati a seguito di flussi non programmati e rientranti in piani straordinari nazionali di accoglienza deve essere acquisita dalla struttura ricettiva ospitante la convenzione stipulata dall'Ente gestore intermediario con l'Ente preposto dal Ministero dell'Interno.

#### **Art. 4 Responsabile del Pagamento dell'Imposta e obblighi connessi**

1. I gestori delle strutture ricettive di cui all'articolo 2, comma 2, del presente regolamento sono responsabili del pagamento dell'imposta, con diritto di rivalsa sui soggetti passivi, della presentazione della dichiarazione, nonché degli ulteriori adempimenti previsti dalla legge e dal presente regolamento.

2. I soggetti indicati nel comma 1 sono tenuti a:

a) registrare le proprie strutture in concomitanza con l'inizio dell'attività, richiedendo le credenziali di accesso al portale dell'imposta di soggiorno messo a disposizione dal Comune. Analogamente devono essere comunicate eventuali variazioni significative ai fini della gestione dell'imposta (quali subentri, cambio di gestore/dichiaranti, classificazione della struttura);

b) informare, in appositi spazi, i propri ospiti dell'applicazione, dell'entità e delle esenzioni/riduzioni dell'imposta di soggiorno, istituendo a tal fine appositi spazi nella struttura e sui canali utilizzati dalla struttura per pubblicizzarsi, compresi tutti i siti web e portali/piattaforme online;

c) riscuotere l'imposta, rilasciandone quietanza;

d) trasmettere al Comune – per ciascuna struttura gestita - la dichiarazione annuale, cumulativamente ed esclusivamente in via telematica entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui si è verificato il presupposto impositivo.

e) effettuare il versamento al Comune dell'imposta di soggiorno, con le tempistiche di cui al successivo art. 6, documentando la definizione dell'importo mediante la comunicazione trimestrale delle presenze. La comunicazione trimestrale delle presenze può essere presentata, entro il quindicesimo giorno del mese successivo a quello di riferimento, mediante il portale telematico dedicato all'Imposta di soggiorno, e deve contenere:

- il numero dei pernottamenti soggetti all'imposta avvenuti nel trimestre;

- il numero e le tipologie delle esenzioni intervenute nel periodo;
- le modalità e gli estremi del versamento effettuato dell'imposta raccolta nel trimestre;
- i nominativi dei soggiornanti che omettono o rifiutano di effettuare il pagamento dell'imposta;
- eventuali ulteriori informazioni utili relative alla gestione dell'imposta nel periodo oggetto della dichiarazione. La comunicazione deve essere presentata anche in caso di assenza di pernottamenti imponibili;

f) a farsi rilasciare dai soggetti passivi di cui all'articolo 4 del presente regolamento le attestazioni e le dichiarazioni comprovanti il diritto all'esenzione;

g) conservare, per cinque anni, le ricevute, le fatture, le attestazioni e le dichiarazioni rilasciate dal cliente per l'esenzione dall'imposta di soggiorno, al fine di rendere possibili i controlli da parte del Comune.

3. Il soggetto che incassa il corrispettivo ovvero che interviene nel pagamento del corrispettivo nel caso delle locazioni brevi di cui all'articolo 2, comma 2, del presente regolamento è, ai sensi dell'art. 4, comma 5-ter, del D.L. n. 50/2017, convertito dalla Legge n. 96/2017, responsabile del pagamento dell'imposta, con diritto di rivalsa sui soggetti passivi, della presentazione della dichiarazione, nonché degli ulteriori adempimenti previsti dalla legge e dal presente regolamento comunale se applicabili perché compatibili.

### **Art. 5 Misura dell'imposta**

1. La misura dell'imposta di soggiorno è stabilita con provvedimento della Giunta comunale secondo i criteri di cui al comma 2.

2. L'imposta è determinata per persona e per pernottamento ed è differenziata in riferimento alla tipologia della struttura ricettiva, secondo criteri di gradualità e comunque entro 5,00 Euro per pernottamento, in relazione alle tipologie delle strutture ricettive definite dalla normativa regionale, che tiene conto delle caratteristiche e dei servizi offerti dalle stesse e del conseguente prezzo del pernottamento. Per le strutture alberghiere, i campeggi, i residence e gli agriturismo la misura è definita in rapporto alla loro classificazione articolata, rispettivamente, in "stelle", "chiavi" e "girasoli".

3. Le misure di imposta si intendono prorogate di anno in anno, in mancanza di delibere di variazione approvate entro la data fissata dalla normativa vigente per la deliberazione del bilancio di previsione.

### **Art. 6 Pagamento e versamento dell'imposta**

1. I soggetti che pernottano nelle strutture ricettive di cui all'articolo 2 del presente regolamento corrispondono l'imposta ai soggetti indicati nell'articolo 4 c. 1 e 3 del presente regolamento, i quali rilasciano quietanza delle somme riscosse.

2. Per i gruppi turistici, l'imposta può essere pagata direttamente dall'accompagnatore, con rilascio di quietanza cumulativa da parte del gestore della struttura, che provvede comunque a registrare, ai fini degli adempimenti di cui all'art. 4 c. 2, i singoli componenti di ciascun gruppo.

3. Se il soggiornante rifiuta di pagare la quota corrispondente all'imposta, è fatto obbligo al medesimo di rilasciare apposita dichiarazione contenente tutte le indicazioni utili all'esercizio del diritto di rivalsa. In caso di ulteriore rifiuto a rilasciare predetta dichiarazione, il titolare della struttura provvederà a segnalare la situazione all'Ufficio tributi per le conseguenti azioni connesse al mancato adempimento da parte del soggiornante.

4. Resta fermo in ogni caso l'obbligo per il titolare della struttura di versare l'imposta, secondo quanto disposto dall'art. 180 comma 3 del decreto legge n. 34 del 19 maggio 2020, convertito in Legge n. 77 del 17 luglio 2020;

5. I soggetti responsabili effettuano il versamento al Comune dell'imposta di soggiorno dovuta, con cadenza trimestrale entro l'ultimo giorno del mese successivo a quello in cui hanno incassato la somma. Se

il termine scade il sabato o in giorno festivo, il versamento è tempestivo se effettuato il primo giorno lavorativo successivo.

6. Il versamento dovrà essere effettuato :

- con il metodo del "PagoPA";
- mediante pagamento diretto effettuato presso gli sportelli della tesoreria comunale;
- altre modalità stabilite dal Comune con apposito provvedimento.

#### **Art. 7 Conto della gestione**

1. Nelle more dei chiarimenti relativi alla qualifica di Agente contabile da parte del legislatore, il gestore della struttura ricettiva e comunque, per le locazioni brevi, il responsabile d'imposta, entro il 30 gennaio di ciascun anno trasmettono al Comune il conto della gestione, riferito all'anno precedente, sull'apposito modello, nel quale sono indicate le riscossioni e i versamenti dell'imposta.

2. Il conto della gestione è trasmesso al Comune debitamente sottoscritto e verrà trasmesso, a cura dell'Ente, alla Corte dei Conti per i controlli previsti dalla normativa vigente.

#### **Art. 8 Controlli**

1. Il Comune effettua il controllo sull'ottemperanza degli obblighi previsti dal presente regolamento, sia massivi, sia puntuali anche con criteri di verifica a campione. In questo ultimo caso i controlli dovranno riguardare almeno il 20% delle strutture registrate.

2. Nell'espletamento delle funzioni di controllo possono essere acquisiti atti e documenti inerenti i contenuti della dichiarazione e/o relativi ai versamenti dell'imposta effettuati.

3. I controlli verranno effettuati utilizzando tutti gli strumenti previsti dalle normative vigenti al fine del recupero dell'evasione e dell'elusione. I gestori delle strutture ricettive sono tenuti ad esibire e rilasciare atti e documenti comprovanti le dichiarazioni rese dai clienti, l'imposta applicata ed i versamenti effettuati al comune.

4. Il controllo può essere effettuato sia con accertamenti ispettivi presso la struttura ricettiva, sia con accertamento induttivo o analitico eseguito comparando i dati acquisibili presso altri Enti esterni all'Amministrazione Comunale.

5. Ai fini dell'attività di accertamento dell'imposta di soggiorno si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 161 e 162, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

#### **Art. 9 Rimborsi e compensazione**

1. Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto dal cliente al Comune entro il termine di 5 anni dal giorno del versamento. Nei casi di versamento dell'imposta di soggiorno in eccedenza rispetto al dovuto da parte del gestore della struttura ricettiva, l'importo può essere recuperato mediante compensazione con i versamenti dell'imposta stessa da effettuare alle successive scadenze. La compensazione è effettuata mediante apposita richiesta, da presentare al Comune a cura del gestore della struttura, almeno venti giorni prima della scadenza del termine per il versamento delle somme con cui si intende effettuare la compensazione.

2. Nel caso in cui i versamenti di cui al comma precedente non siano stati compensati, può essere richiesto il rimborso delle somme versate in eccesso entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.

3. Non è rimborsata l'imposta per importi pari o inferiori a euro 10,00.

#### **Art. 10 Sanzioni**

1. Per l'omesso, ritardato o parziale versamento dell'imposta, si applica la sanzione amministrativa pari al trenta per cento dell'importo non versato, ai sensi dell'articolo 13 del D.Lgs. n. 471 del 1997. Al

procedimento di irrogazione della sanzione di cui al presente comma si applicano, altresì, le disposizioni di cui agli articoli 9 e 17 del D.Lgs. n. 472 del 1997.

2. Per l'omessa o infedele presentazione della dichiarazione di cui all'art. 4, comma 2, del presente regolamento, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma dal 100 al 200 per cento dell'importo avuto riguardo tra l'altro alla reiterazione della violazione che della scusabilità dell'errore nel caso di specie.

3. Le violazioni al presente regolamento, diverse da quelle descritte ai commi precedenti, sono punite con una sanzione amministrativa pecuniaria, ai sensi dell'art. 7-bis del decreto legislativo 18.8.2000 n° 267, compresa tra il minimo di euro 25,00 ed il massimo di euro 500,00. Al procedimento di irrogazione delle sanzioni di cui al presente comma si applicano le disposizioni della legge 24.11.1981 n° 689

4. L'irrogazione delle sanzioni di cui ai commi 1 e 2 non esonera dal pagamento dell'imposta evasa.

5. Nel caso di assenza o inattendibilità della documentazione reperita o fornita dal gestore della struttura, l'imposta dovuta sarà determinata in funzione della potenzialità ricettiva della struttura, dichiarata ai competenti uffici della Pubblica Amministrazione, rilevata in sede di verifica da parte degli organi competenti, oppure con il metodo induttivo, assumendo quale parametri il numero posti letto della struttura, e la percentuale di saturazione delle strutture ricettive presenti nel territorio comunale nel periodo di esercizio di cui alla omessa o resa incompleta e/o infedele dichiarazione;

#### **Art. 11 Contenzioso**

La competenza sulle controversie concernenti l'imposta di soggiorno è stabilita dalle leggi disciplinanti l'adozione dei provvedimenti sanzionatori

#### **Art. 12 Riscossione coattiva**

Le somme dovute al Comune per imposta, sanzioni ed interessi, se non pagate o versate, sono riscosse coattivamente secondo la normativa vigente.

#### **Art. 13 Interessi**

Sulle somme parzialmente versate o versate tardivamente si applicano gli interessi legali per il ritardo nel pagamento, dalla data entro la quale doveva essere assolta l'imposta.

#### **Art. 14 Disposizioni finali e transitorie**

1. Per tutto quanto non espressamente disciplinato dal presente regolamento, si applicano le disposizioni contenute nelle norme statali di riferimento e nelle altre disposizioni di legge in materia compatibili.

2. Si applicano in ogni caso le disposizioni di cui all'art. 1, commi da 158 a 168, della legge 27 dicembre 2006 n. 296.

#### **Art. 15 Entrata in vigore e pubblicazione**

1. Il presente regolamento, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 4 del 19/01/2023, entra in vigore dal 1 gennaio 2023.

2. Il Regolamento sarà pubblicato nelle forme di legge e dovrà essere consultabile sul sito web del Comune.